

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 21 novembre 2014 — Ukamaka Mary Jecinta Oruche e Nzubechukwu Emmanuel Oruche/ Bundesrepublik Deutschland**

**(Causa C-527/14)**

(2015/C 026/22)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Berlin

**Parti**

*Ricorrenti:* Ukamaka Mary Jecinta Oruche e Nzubechukwu Emmanuel Oruche

*Resistente:* Bundesrepublik Deutschland

*Altri:* Oberbürgermeister der Stadt Potsdam ed Emeka Emmanuel Mary Oruche

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso di ostare a una norma di diritto interno in base alla quale il primo ingresso nella Repubblica federale di Germania di un familiare di un soggiornante è subordinato alla previa dimostrazione di essere in grado di esprimersi nella lingua tedesca.

<sup>(1)</sup> GU L 251, pag. 12.

---

**Impugnazione proposta il 21 novembre 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'11 settembre 2014, causa T-425/11, Grecia/Commissione**

**(Causa C-530/14P)**

(2015/C 026/23)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.J. Loewenthal)

*Altre parti nel procedimento:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'11 settembre 2014, notificata alla Commissione il 12 settembre 2014, nella causa T-425/11, Grecia/Commissione (ECLI: EU: T: 2014: 768);
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente;
- riservare alla Corte le spese del presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione è fondata su un unico motivo di impugnazione: il Tribunale ha erroneamente interpretato ed applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che la misura controversa non conferisse un vantaggio ai casinò pubblici. Tale unico motivo di impugnazione della Commissione si articola in tre parti.

In primo luogo, ai punti da 52 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che i casinò pubblici non ottenessero vantaggi dal pagamento di un prelievo minore per ogni cliente in ingresso in base alla misura controversa, poiché gli importi versati corrispondevano all'80 % dei prezzi del biglietto d'ingresso imposti percepiti dai casinò pubblici e privati.

In secondo luogo, ai punti da 59 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che non sia sufficiente che la Commissione valuti il vantaggio conferito dalla misura controversa come discriminazione fiscale diretta de iure, ma che la Commissione avrebbe dovuto basare l'esistenza di un vantaggio su un'analisi economica delle conseguenze della misura controversa.

In terzo luogo, ai punti da 74 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo, da un lato, che la prassi dell'ingresso gratuito non potesse rafforzare il vantaggio della misura controversa, in quanto tale misura non conferiva un vantaggio e, dall'altro, che ai fini dell'accoglimento di tale argomento la Commissione fosse tenuta a dimostrare che, in pratica, il numero di ingressi gratuiti concessi era eccessivamente elevato in relazione alle finalità della legislazione greca che ha consentito tale prassi, con conseguente violazione delle condizioni poste dalla legislazione nazionale di cui trattasi.

---

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da Vadzim Ipatau avverso la sentenza del Tribunale  
(Prima Sezione) del 23 settembre 2014, causa T-646/11, Ipatau/Consiglio**

**(Causa C-535/14 P)**

(2015/C 026/24)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Vadzim Ipatau (rappresentante: M. Michaluskas, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea

#### **Conclusioni del ricorrente**

- annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre (causa T-646/11);
- statuire in via definitiva sulla controversia oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca;
- condannare il Consiglio alle spese, comprese le spese dinanzi al Tribunale.

#### **Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente invoca quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nel negare alla proposizione di una domanda di gratuito patrocinio qualsiasi effetto sospensivo sul termine previsto per proporre un ricorso di annullamento contro l'atto impugnato.

In secondo luogo, essa contesta al Tribunale di aver commesso una violazione dei diritti della difesa. Infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato che il Consiglio non era tenuto a comunicare al ricorrente gli elementi valutati a carico né a riconoscergli l'opportunità di essere sentito prima dell'adozione della decisione 2012/642/PESC <sup>(1)</sup> e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012 <sup>(2)</sup>.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che le motivazioni degli atti controversi fossero sufficienti.